

INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE
PRECARIA E DI EMERGENZA DI SERVIZI DI
AUTOLINEA

- DISEGNO DI LEGGE
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA

we

INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE PRECARIA
E DI EMERGENZA DI SERVIZI DI AUTOLINEA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE

La constatazione che allo stato l'Ente Regionale Pugliese dei Trasporti ancora non è in grado di operare, impone particolari cautele circa la previsione della data d'inizio della effettiva funzionalità dell'Ente.

Nelle condizioni dette, occorre sopperire al vuoto d'interventi che si è verificato già dal gennaio 1974 nel settore delle autolinee interessate alla gestione precaria; infatti, la legge regionale 25/7/1973 n. 18 ha autorizzato interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autolinee limitatamente all'anno 1973, con apposito stanziamento sul bilancio regionale di quell'esercizio.

Gli interventi operati ai sensi della legge n. 18 interessano le seguenti aziende:

- | | |
|----------------------------|---|
| S.A.P. e SCOPPIO | - affidate alle F.C.L. e poi all'AMET di Trani; |
| TONANI | - affidata prima alla Ferrotramviaria e poi all'AMET di Trani; |
| TULINO e
ARENA Domenico | - affidate prima all'ATAF di Foggia e poi all'AMET; |
| I.N.T. | - prima affidatario delle sue stesse autolinee per le quali non aveva prodotto domanda di proroga per il 1973 e poi a sua volta affidato all'AMET di Trani; |

con un onere presunto di L. 1.900.000.000.

Per il 1974, oltre agli oneri suindicati, che debbo-

CU

no essere senz'altro ripetuti, sono da considerare anche gli oneri che derivano dalla gestione di altri servizi già sospesi dai concessionari, quali:

LAPALORCIA e BARBATO in provincia di Foggia, pure affidati all'A.M.E.T. di Trani, mentre i servizi già esercitati dalla Ditta ARCES di Grottaglie, in provincia di Taranto, sono stati ad essa sottratti per carenze di varia natura inerenti la regolarità dell'esercizio e affidati all'A.M.A.T. di Taranto.

Sono in corso di affidamento sempre in via precaria e di emergenza alla Soc. Ferrovie del SUD - EST i servizi già esercitati dalle Imprese FILOGRANA Francesco di Nardò e CANDIDO Angelo di Squinzano.

Non è da escludere in ogni caso che anche altre imprese abbandonino i servizi prima che risulti operante l'attività dell'Ente Trasporti.

Infine, sempre con l'anno 1974, sia pure limitatamente alle gestioni precarie e di emergenza, la Regione dovrà accollarsi anche i maggiori oneri derivanti dall'applicazione, per i relativi dipendenti, del miglior contratto FENIT, in luogo dell'attuale contratto ANAC, in conformità di vive e pressanti richieste ricevute in tal senso dagli stessi dipendenti ed in conformità dell'orientamento ormai accettato a livellona zionale.

Le considerazioni sopra riportate giustificano anche il maggior stanziamento proposto.

Pertanto, è stato predisposto l'unito disegno di legge, sostanzialmente analogo alla legge n. 18, il quale va approvato con l'urgenza che il caso raccomanda, per consentire alla Regione di continuare gli interventi in atto, disponendo l'

uo

INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE
PRECARIA E DI EMERGENZA DI SERVIZI DI
AUTOLINEA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza con decreto del Presidente, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 3.000.000.000.

La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.

ART. 2

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dell'intervento

finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti e Comunicazioni, i quali determineranno le risultanze dell'effettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorra, con deliberazione della Giunta Regionale nei limiti dei criteri sopra fissati sentita la competente Commissione Consiliare.

ART. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento dell'importo di:

£. 3.000.000.000 dal Cap. 327 del bilancio 1974 "fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali"

e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee" del bilancio 1974 con facoltà di utilizzazione dello stanziamento anche durante gli esercizi successivi per gli oneri di competenza.

ART. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

ART. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

ll